



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO

- Sezione specializzata in materia di impresa B -

Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:

| | |
|---------------------------|------------------|
| dott. Enrico Consolandi | Presidente |
| dott. Alessandra Dal Moro | Giudice Relatore |
| dott. Angelo Mambriani | Giudice |

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r. g. **47149/2011** promossa da:

ODERFIN SA (C.F.), con il patrocinio dell'avv.

; elettivamente domiciliato , presso il difensore

attore

INDUSTRIE DE LA COSNSTRUCTION SA (C.F.), con il patrocinio dell'avv.

; elettivamente domiciliato ,

presso il difensore

attore

contro

VEGAGEST IMM.RE SOCIETA' GESTIONE DEL RISPARMIO SPA (C.F. 07150111008), con il patrocinio dell'avv. elettivamente domiciliata in Via

convenuto

CASSA DI RISPARMIO DI FERRARA SPA (C.F. 01208710382), con il patrocinio dell'avv. **POZZIROBERTO**, elettivamente domiciliata in VIA DELIO TESSA, 1 20121 MILANO

convenuto

CONCLUSIONI

Le parti hanno concluso come da fogli i precisazione delle conclusioni allegati al fascicolo.

Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione

Oderfin S.A e Industrie De La Construction S.A. (I.C) hanno convenuto in giudizio Vegagest – società di gestione del Fondo Immobiliare Chiuso Aster (già Vegagest Immobiliare SGR s.p.a) - e la Carife - Cassa di Risparmio s.p.a. chiedendo:

- di dichiarare la nullità o di annullare per abuso di potere e conflitto di interesse nei rapporti con i quotisti, i rendiconti del Fondo Immobiliare Chiuso Aster chiusi al 31.12.2009 e al 31.12.2010 unitamente alle loro delibere di approvazione, con sentenza che faccia stato anche nei confronti della controllante di Vegagest, Carife - Cassa di Risparmio s.p.a.;
- di accertare e dichiarare che Vegagest ha male amministrato il Fondo e violato le disposizioni di legge in materia di contabilizzazione, condannandola al risarcimento dei danni da liquidarsi in separato giudizio.

A. a fondamento della domanda hanno dedotto che :

1. partecipano con una quota pari al 100% al fondo immobiliare chiuso Aster, proprietario di una vasta area edificabile in Segrate sulla quale è in corso un intervento edilizio denominato “Milano Santa Monica” e gestito da Vegagest;
2. Vegagest sarebbe controllata da Carife (Cassa di Risparmio di Ferrara);
3. il rendiconto di gestione al 31.12.2010 del Fondo reso da Vegagest sarebbe viziato da alterazioni analoghe a quelle rilevate dal CTU nel corso di un procedimento cautelare promosso da Carife (creditrice di I.C. per 42,5 mln di euro) che lamentava la diminuzione della garanzia prestata per la restituzione del prestito in ragione della presunta perdita di valore delle quote del Fondo Aster, concesse in pegno a garanzia, appunto, della restituzione del detto finanziamento;
4. tali alterazioni (ingiustificata svalutazione del valore del Fondo del 44,9% rispetto al valore di sottoscrizione pari ad euro 25.000) sarebbe stata preordinata da Vegagest “*all'evidente scopo di deprimere il valore delle quote per trarne indebiti vantaggi presso Carife in danno degli attori*”;
5. già il risultato del precedente rendiconto al 31.12.2009, del resto, sarebbe risultato “*inverosimilmente negativo*”;
6. la redazione dei rendiconti si sarebbe basata sulla perizia di stima di un esperto indipendente (Yard Valtech) non conforme a legge, come rappresentato in una memoria peritale depositata dal CTP (Prof. Pontani) nell’ambito della Ctu eseguita in un diverso contenzioso; in particolare in etti rendiconti :
 - verrebbero considerati, tra le poste dell’attivo, acconti già incassati(fronte di promesse di vendita di unità immobiliari in fase di realizzazione) per euro 24,5 milioni, con conseguente sottovalutazione del valore del patrimonio immobiliare del Fondo Aster;
 - sarebbe stata computata fra i flussi in uscita (e quindi tra le componenti negative) una voce relativa al “ profitto del promotore” che avrebbe l’effetto di creare, unitamente alla applicazione del tasso di attualizzazione dei flussi futuri , una ingiustificata sottostima del patrimonio immobiliare del Fondo Aster;
 - sarebbero stati erroneamente conteggiati oneri finanziari sui flussi di cassa stimati.
7. Vegagest, inoltre, non avrebbe operato con continuità rispetto al rendiconto redatto al 31.12.2008 e senza fornire spiegazioni;
8. tutto ciò Vegagest avrebbe fatto “*su evidente mandato della sua – in tesi – controllante Carife, per deprimere artificiosamente il valore del patrimonio netto del Fondo che, in*

realità, si sarebbe incrementato di circa 48 milioni di euro”;

*

B) Entrambe le convenute hanno eccepito che :

- le attrici sarebbero **carenti di legittimazione attiva**, nella loro qualità di quotiste del Fondo, ad impugnare le deliberazioni con cui il CdA di Vegaest ha approvato i rendiconti del Fondo per cui è causa (peraltro secondo la convenuta mancherebbe una rituale impugnativa delle delibere stesse);
- le attrici sarebbero comunque **decadute dalla facoltà di promuovere l'impugnativa delle delibere del CdA** che hanno approvato i rendiconti di gestione oggetto di causa stante il decorso del termine di 90 giorni previsto dall'art. 2388 c.c., a nulla rilevando il fatto che le attrici abbiano dedotto la nullità della delibera stessa;

B.1) Vegagest eccepisce inoltre che:

- lo strumento di tutela dei partecipanti al Fondo sarebbe costituito dall'esperimento di un'azione risarcitoria la quale in questo caso non sarebbe stata promossa dalle attrici;
- nel merito che :
 - Oderfin e C.I. sarebbero da 5 anni inadempienti all'obbligo di rimborsare a Carife oltre 40 milioni di euro ciascuna, importi che la Banca aveva erogato nel luglio del 2009 per consentire alle stesse di estinguere i debiti a suo tempo contratti per la sottoscrizione delle quote del Fondo Aster: il Fondo aveva invero acquistato l'area immobiliare dove è in corso di realizzazione l'operazione Milano Santa Monica da Antea S.p.a., società riconducibile, come le stesse società attrici, al Gruppo Siano, che in sede di cessione aveva incassato dal Fondo la somma di 97,5 milioni. L'operazione aveva portato una plusvalenza di circa l'800%, rispetto all'originario prezzo di acquisto, poiché il Gruppo Siano aveva acquistato l'area nel 2002 per poco più di 12 mln di euro;
 - sarebbe del tutto infondata l'accusa mossa a Vegagest di aver “manipolato i rendiconti di gestione del Fondo con l'aiuto di Yard Valtech s.r.l. e depresso dolosamente il valore degli immobili di titolarità del Fondo per consentire a Carife di chiedere la restituzione anticipata del finanziamento, nel contesto di un sostanziale asservimento verso Carife: questa infatti detiene una partecipazione significativa nel capitale sociale della società di Gestione (30%) senza, peraltro, averne il controllo. Il residuo 70% di Vegagest è detenuto infatti da società (banche ed assicurazioni) che nulla hanno a che vedere con Carife e che non avrebbero alcun interesse ad acconsentire che Vegagest agisca in modo contrario ai propri scopi istituzionali e secondo criteri contrari ai principi di legalità, chiarezza ed economicità;
 - peraltro il procedimento penale richiamato dalle attrici in funzione dell'utilizzo in questa sede a fini probatori di testimonianze ivi rese, si sarebbe concluso con l'affermazione di responsabilità penale di Dante e Luigi Siano - soggetti cui sono riconducibili pacificamente entrambe le società attrici – per il reato di truffa per aver realizzato “*un profitto ingiusto grazie a plurime erogazioni di finanziamenti da parte del predetto istituto di credito utilizzando artifici e raggiri*”; inoltre le opinioni dei testi espresse a proposito del fatto che Vegagest fosse una “*costola*” di Carife sarebbero irrilevanti agli effetti di provare un rapporto di controllo; né il fatto che in seno al CdA fosse presente un dirigente della banca può di per sé essere indicativo di un rapporto di controllo né potrebbe provare l'effettività di un'attività di concerto posta in essere per pregiudicare l'interesse di soggetti terzi quali sono le attrici, soprattutto in considerazione del fatto che gli altri componenti del CdA sono riconducibili agli altri soci istituzionali di Vegagest, in seno ai quali ricoprono o ricoprivano incarichi amministrativi e dirigenziali;

- in definitiva sarebbe da escludere la sussistenza di un presunto progetto comune (tantomeno fraudolento) tra Carife e Vegagest finalizzato a deprimere artificiosamente i valori espressi dai rendiconti impugnati;
- sull'asserito compimento da parte di Vegagest di artifici contabili ha replicato che :
 - i valori di cui ai rendiconti avrebbe trovato conferma nelle risultanze della valutazione che la convenuta ha commissionato a Patrigest s.p.a. – società del Gruppo Gabetti Property Solutions e primario operatore nel mercato di riferimento – al fine di verificare la correttezza delle conclusioni cui Yard Valtech è giunta nei propri elaborati peritali, essendo, anzi, la valutazione cui è giunto il consulente Patrigest, addirittura (seppur di poco) più bassa di quella di Yard Valtech;
 - ai sensi del regolamento del Fondo (art. B.3.1) alla SGR spetta il diritto di ottenere il pagamento di commissioni di gestione dovute a titolo di remunerazione per l'attività svolta in favore del Fondo stesso, il che escluderebbe a priori che Vegagest possa avere un interesse a deprimere artificiosamente il valore del Fondo e delle quote atteso che ciò comporterebbe un'automatica diminuzione delle commissioni che Vegagest avrebbe diritto a percepire ;
 - del tutto infondate sarebbero le risultanze della CTU richiamata dalle attrici e resa in un contenzioso cautelare promosso da Carife, che, invero, ha ottenuto nell'ambito di parallelo e identico contenzioso cautelare dal Tribunale di Milano (solo promosso verso Oderfin anziché IC), sia in primo che secondo grado, un provvedimento di sequestro conservativo per l'importo di euro 250.000.000 a garanzia della restituzione da parte di Oderfin delle somme a quest'ultima erogate in forza del finanziamento erogato nel 2009
- le attrici avrebbero utilizzato l'esito di un' indagine tecnica vistosamente errata per accusare Vegagest di alterazione dei rendiconti allo scopo di deprimere il valore delle quote e trarre indebiti vantaggi presso Carife;
- sottolineando la prestestuosità di una tesi che vorrebbe Yard Valtech connivente dolosamente con Vegagest per favorire Carife, la convenuta ha sottolineato che la "grave sottovalutazione" degli immobili di proprietà del Fondo che avrebbe condotto alla ingiustificata riduzione del valore delle quote del Fondo stesso era già presente nel rendiconto di Vegagest del 30.6.2016; documento redatto da società CB Richiard Ellis Professional Service s.p.a (CBRE) esperto indipendente incaricato prima della designazione di Yard Valdetech, la quale, quindi, avrebbe semplicemente concordato con la valutazione dell'esperto nominato precedentemente;

B.2) Carife inoltre che:

- la propria carenza di legittimazione passiva, poiché mentre la domanda risarcitoria riguarda solo la convenuta Vegagest, la domanda avente ad oggetto i rendiconti di gestione approvati è del tutto indifferente rispetto a Carife anche se le attrici chiedono che l'accertamento dell'asserita illegittimità degli stessi e delle rispettive delibere di approvazione avvenga *"con sentenza che faccia stato"* anche nei suoi confronti: invero l'accertamento richiesto potrebbe avere solo un effetto pratico "di fatto" sulla questione del valore della garanzia pignorizia, ma non consente di ravvisare legittimazione passiva di Carife, che non è titolare della posizione controversa dedotta in giudizio, non affermando controparte di essere titolare di diritti di cui chieda nei confronti della stessa di essere tutelata con la pronuncia richiesta
- la carenza in capo alle attrici di interesse ad agire: *"la tutela giurisdizionale e l'interesse ad agire di cui all'art. 100 c.p.e hanno per oggetto diritti o interessi legittimi nella loro intera fattispecie costitutiva e non invece, singoli fatti giuridicamente rilevanti, peculiari interpretazioni o singoli presupposti della complessiva situazione di diritto sostanziale non suscettibili di tutela giurisdizionale in via autonoma, separatamente cioè dal diritto nella su interezza (Cass. 22.8.2007*

n. 17877)”; nella specie l’accertamento richiesto avrebbe per oggetto un fatto (illegittimità di una sottovalutazione), che costituisce uno dei presupposti del diritto fatto valere nei confronti di Vegagest (illegittimità della delibera di approvazione dei rendiconti), non di Carife;

Ciò premesso si osserva che le eccezioni preliminari svolte dalle convenute appaiono fondate e decisive agli effetti del rigetto della domanda :

1. rispetto alla **domanda di declaratoria di nullità o di annullamento dei rendiconti** “in uno alle rispettive delibere di approvazione” - domanda che deve intendersi di impugnazione delle rispettive delibere del CdA nonostante Vegagest sostenga che manchi nella specie una rituale impugnazione delle stesse, nonché unica domanda svolta nei confronti di entrambe le convenute, è fondata l’eccezione preliminare di decadenza, aspetto processuale che assorbe l’interesse alla valutazione delle altre eccezioni processuali pure sollevate dalla convenute:

- a. quella della carenza di legittimazione attiva delle attrici quali quotiste del fondo gestito dalla SGR (che, comunque, appare infondata quanto alla deduzione di “nullità” della delibera consiliare, vizio che può essere fatto valere, secondo i principi generali dell’ordinamento, da chiunque vi abbia interesse attuale e concreto);
- b. quella di carenza di legittimazione passiva di Carife (che, invece, pure, appare fondata poiché l’accertamento richiesto potrebbe avere solo un effetto pratico, “di fatto”, sulla questione del valore della garanzia pignorizia, ma non di affermare (“fare stato”) un diritto anche verso Carife, che non è titolare della posizione controversa dedotta in giudizio, non affermando controparte di essere titolare di diritti di cui chieda nei confronti della stessa di essere tutelata con la pronuncia richiesta);

a proposito, invero, della **eccezione di decadenza**, appare condivisibile quanto affermato dalle convenute a proposito del fatto che il legislatore, avendo richiamato solo gli artt. 2377 c.c. e 2378 (che disciplina il procedimento di impugnazione delle delibere di assemblea dei soci) e non l’art. 2379 c.c., ha ritenuto, disciplinando per la prima volta l’invalidità della delibere consiliari, di uniformare il regime di tutela delle invalidità delle delibere del CdA con riguardo a qualsiasi vizio che sia contestato, in ragione di contemperare, tanto più con riguardo agli atti di gestione, le esigenze di tutela con quelle di stabilità e certezza dell’operatività sociale, esigenza che ha ispirato la normativa di riforma che ha limitato e tipizzato le cause e gli effetti dell’impugnazione delle assemblee dei soci, limitando la tutela reale infatti:

- ✓ nel vigore della disciplina codicistica ante riforma, che non prevedeva altro motivo di invalidità delle delibere consiliari che quello determinato dal voto espresso in conflitto di interessi, la giurisprudenza, espressa anche da questo Tribunale, considerava le norme dettate per le delibere assembleari applicabili in via analogica a tutte le delibere degli organi collegiali societari, dunque anche alle delibere consiliari: ciò perché, a fronte di un vuoto di disciplina specifica, la normativa relativa all’invalidità delle delibere assembleari era reputata caratterizzarsi, sì, per connotati di “specialità” (essendo invertito il principio di tipicità delle invalidità degli atti negoziali, con la previsione della nullità quale conseguenza specifica a fronte della regola dell’annullabilità delle delibere viziate, sanabili entro tre mesi da chi è legittimato all’impugnativa), ma non di “eccezionalità” o contrarietà rispetto alla comune disciplina della nullità o annullabilità degli atti giuridici (cfr anche Cass. civ n.9040/1995);
- ✓ in questo quadro, caratterizzato da un vivo dibattito animato dalla dottrina preoccupata di salvaguardare la prevalente esigenza di stabilità e certezza dell’attività dell’organo gestorio, si è inserito il recente intervento del legislatore, che ha innovato la norma di cui all’art.

2388 c.c. inserendovi una disciplina generale delle invalidità delle delibere del Consiglio d'amministrazione: il comma 4° dell'art. 2388 c.c. stabilisce, invero, che *"le deliberazioni che non sono prese in conformità della legge o dello statuto possono essere impugnate solo dal collegio sindacale e dagli amministratori assenti o dissenzienti entro 90 giorni dalla data della deliberazione... Possono essere altresì impugnate dai soci le deliberazioni lesive dei loro diritti"*;

- ✓ questa previsione normativa, reputa il Tribunale, possa essere considerata l'approdo del percorso sopra accennato, che ha visto fronteggiarsi, da un lato, l'esigenza di riconoscere possibilità ulteriori di invalidazione delle delibere consiliari rispetto al solo conflitto di interessi dell'amministratore (art. 2391 c.c.) e la legittimazione ad impugnare anche al socio nel caso in cui l'atto consiliare leda un suo diritto soggettivo; dall'altro, l'esigenza di salvaguardare, comunque, certezza e stabilità dell'attività sociale; esigenza molto evidente soprattutto nell'ambito dell'attività dell'organo decisionale cui compete l'operatività concreta della società, e che, in mancanza di reazioni tempestive da parte di soggetti legittimati è stato ritenuto debba prevalere rispetto all'interesse individuale ad una tutela reale;
- ✓ alla luce di queste riflessioni, sembra in definitiva al Tribunale, che il legislatore formulando al comma 4° e 5° un testo normativo che contempla tutti i casi di delibera non conforme alla legge o allo statuto (comprendendovi indifferentemente, quindi, anche quelli di delibere con oggetto impossibile o illecito) e che non richiama la norma specifica di cui all'art. 2379 c.c. (pur richiamando invece la disciplina dell'impugnazione di cui all'art. 2378 c.c. e il 2377 c.c.), abbia inteso, se non esaurire nell'ambito della generale categoria dell'"annullabilità" tutte le fattispecie di invalidità dell'atto consiliare (mantenendo quindi in termini astratti la categoria della "nullità" con riguardo per es. alle delibere aventi oggetto illecito come sarebbero quelle per cui è causa), certamente introdurre un chiaro e netto limite temporale entro cui i soggetti legittimati possono farle valere;
- ✓ in altre parole ad avviso del Collegio ogni violazione di legge o di statuto può essere fatta valere **nel termine di novanta giorni dalla pronuncia della delibera**;
- ✓ confortano questa opzione interpretativa anche considerazioni di ordine sistematico, ovvero il chiaro favore che il legislatore ha espresso in generale per la salvaguardia della certezza e stabilità degli atti deliberativi – stante l'interesse intrinseco delle società ad una rapida e tempestiva operatività – chiaramente esplicitato anche per le delibere dell'assemblea, attraverso la limitazione della possibilità di ricorrere alla "tutela reale", bilanciata attraverso la valorizzazione di quella obbligatoria:
 - a questa scelta vanno ascritte, infatti, sia le norme (art. 2377 e 2379 c.c. per le s.p.a. e art. 2479 ter c.c. per le s.r.l.) che, riconducendo ad ipotesi di *annullabilità* o *nullità* quelle fattispecie che in precedenza avevano indotto la giurisprudenza a utilizzare la categoria atipica dell'"inesistenza" dell'atto, comunque prevedono limitazioni della legittimazione ad agire (art. 2377 comam 4° c.c.) e termini di decadenza anche per far valere la nullità (salvo il caso del tutto eccezionale di modifica dell'oggetto sociale con previsione di attività impossibili o illecite);
 - sia le norme che limitano comunque l'impugnativa dopo determinati eventi art. 2379 bis c.c. , 2379 ter c.c., 2434 c.c. 2504 quater c.c.).
- ✓ del resto la tesi delle attrici, che vorrebbero infondata l'eccezione di decadenza in relazione alla natura del vizio dedotto, non appare ragionevole neppure valutando la normativa nella prospettiva della sua evoluzione temporale, in quanto presume che il legislatore, pur consapevole del dibattito sulle diverse categorie di invalidità delle delibere assembleari e

sulla problematica estensione delle stesse alle delibere *consiliari*, abbia espressamente limitato le fattispecie di nullità delle prime e circoscritto nel tempo la possibilità di farle valere, per lasciare, invece, la disciplina delle seconde aperta alla possibilità di invocare – in via di interpretazione analogica – le disposizioni sulla nullità dettate per un ambito diverso e non richiamate dall'art. 2388 c.c.; e ciò tanto più se si considera la maggiore esigenza di certezza e stabilità che caratterizza l'ambito della operatività gestoria del consiglio di amministrazione.

Pertanto dovendo valutarsi il fondamento dell'azione proposta sulla base dell'art. 2388 c.c. le attrici risultano, come eccepito dalle convenute, ampiamente decadute dal diritto di far valere l'invalidità che invocano, avendo agito con atto di citazione del luglio 2011 a fronte di delibere consiliari assunte il 25.2.2010 e il 28.2.2011.

*

2. rispetto alla **domanda di accertamento del fatto che Vegagest avrebbe male amministrato il Fondo** e violato le disposizioni di legge in materia di contabilizzazione, condannandola al risarcimento dei danni da liquidarsi in separato giudizio, si osserva:

- a. con riguardo a detta domanda Carife è del tutto priva di legittimazione passiva essendo la stessa espressamente formulata solo nei confronti di Vegagest;
- b. nessuna prova hanno fornito le attrici dell'esistenza di un "controllo" di Carife che avrebbe indotto Vegagest ad abbattere nel suo interesse il valore delle quote del fondo:
 - i. Carife detiene, in via indiretta, una parte del capitale: invero Carife detiene il 30% di Vegagest SGR s.p.a che a sua volta detiene il 100% di Vegagest Immobiliare SGR s.p.a. odierna convenuta, situazione che evidentemente non consente di assicurare a Carife il controllo solitario su Vegagest Immobiliare SGR; peraltro il perimetro delle attività di direzione e coordinamento del gruppo bancario rappresentato nella relazione sulla gestione al bilancio di esercizio 31.12.2009 non comprende né Vegagest SGR s.p.a. né Vegagest Immobiliare s.p.a.;
 - ii. ciò esclude alla radice che si possa configurare una condotta dolosa ispirata dalla necessità di favorire Carife che avrebbe manovrato la controllata nel suo esclusivo interesse, nella connivenza – del tutto ingiustificata – dei detentori del restante 70 % del capitale di Vegagest;
- c. la domanda è, inoltre, **infondata quanto al danno** che sarebbe derivato dalle presunte violazioni delle disposizioni in materia di contabilizzazione e delle poste del rendiconto:
 - i. la violazione e la scorrettezza delle appostazioni di bilancio, in sé, non causa un danno, essendo il patrimonio sociale (in tal caso quello del Fondo) sempre il medesimo, a prescindere dalla eventuale non veridicità della sua rappresentazione contabile;
 - ii. la sottovalutazione del valore del patrimonio immobiliare del Fondo, pertanto, quand'anche riflesso sul patrimonio dei quotisti, non è causa, in sé, di un danno in termini di diminuzione del patrimonio dei quotisti stesso: detto patrimonio comprende una quota del fondo e, quindi, del patrimonio immobiliare in questo conferito, che ha una consistenza immutata a prescindere dalla sua eventuale errata valorizzazione;
 - iii. in mancanza, pertanto, di un evento specifico che incida sulla consistenza reale (e non sulla valorizzazione contabile) del patrimonio (es. dismissione dell'investimento ad un prezzo incongruo rispetto al valore di mercato della quota del Fondo a causa della rappresentazione infedele del suo valore) il quotista non può lamentare un danno patrimoniale né, quindi, chiedere l'accertamento della responsabilità di chi

l'avrebbe i causato;

Spese

L'onere delle spese della lite, deve seguire la soccombenza.

Vanno poste quindi a carico degli attori le spese sopportate dalle convenute che – tenuto conto del valore indeterminato della controversia e delle tariffe, si liquidano per ciascuna convenuta in complessivi euro 12.000 per onorari oltre CPA e IVA come per legge;

P.Q.M.

Il Tribunale di Milano, sezione specializzata in materia di impresa così provvede:

1) respinge la domanda proposta da Oderfin S.A e Industrie De La Construction S.A. nei confronti di Vegagest Immobiliare SGR s.p.a. e Carife - Cassa di Risparmio di Ferrara s.p.a. in Amministrazione Straordinaria;

2) condanna Oderfin S.A e Industrie De La Construction S.A. in solido fra loro a rifondere alle convenute le spese di lite liquidate per ciascuna in euro 12.000,00 oltre CPA e IVA come per legge.

Milano, così deciso nella camera di consiglio del 17.4.2014

Il Giudice Estensore
dott.ssa Alessandra Dal Moro

Il Presidente
dott. Enrico Consolandi

IL CASO .it